Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 giugno 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. **218**.

Regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282;
Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;
Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — DARIDA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 17

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Art. 1.

I lavori, le provviste e i servizi che ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 2.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese, salvo il caso che la specialità della provvista non renda necessario il ricorso ad una persona o impresa determinata.

Art. 3.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

I preventivi sono richiesti a persone o imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Art. 5.

I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti al Provveditorato generale dello Stato ed il loro importo non sia superiore a L. 150.000.000 (centocinquantamilioni), sono i seguenti:

1) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

2) affitto di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per lo espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse del Ministero, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali;

3) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero;

4) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

6) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

7) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

8) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio;

9) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali;

10) spese postali e telegrafiche;

11) acquisto di materiali ed oggetti necessari per la esecuzione di lavori e servizi;

12) spese di qualsiasi natura per la tenuta dello schedario degli enti e delle imprese a partecipazione statale, nonché per la effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione al Parlamento e la diffusione dei bilanci e delle relative relazioni programmatiche degli enti autonomi di gestione;

13) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

14) spese per statistiche.

Art. 6.

I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese, eccetto il caso in cui la specialità del lavoro, delle provviste e del servizio sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa.

I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

Art. 7.

In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 4. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro della provvista e del servizio, a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui al precedente art. 5, sub 1) e 2), sono da sottoporre, qualora prescritto da disposizioni legislative e regolamentari, al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

Art. 9.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1972, n. 748.

Art. 10.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 5 sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal competente dirigente ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

Se la spesa non supera le L. 1.000.000 (unmilione) è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente.

In ogni caso il collaudo e l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.

Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio committente.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariati.

Art. 12.

I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario-cassiere.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro delle partecipazioni statali*
DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 giugno 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 21 luglio 1981 relativo al termine di trasmissione degli elenchi di liquidazione per il pagamento del premio a favore dei produttori di carni ovine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio del 14 ottobre 1980 ed il regolamento (CEE) n. 2660/80 della commissione del 17 ottobre 1980, che istituiscono un premio a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il regolamento (CEE) della commissione in corso di pubblicazione che determina per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1983-84;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1981 che detta le norme nazionali per la concessione del citato premio;

Considerata la necessità di consentire agli organi regionali di predisporre gli elenchi definiti con atto di liquidazione da inviare all'A.I.M.A.;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna 1983-84, in deroga al disposto dello art. 9 del decreto ministeriale 21 luglio 1981, il termine di trasmissione degli elenchi delle domande definiti con atto di liquidazione è fissato al 15 luglio 1984.

Roma, addì 11 giugno 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(3108)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 marzo 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 30 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, art. 2 (anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che prevede un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Vista la delibera CIPE 9 febbraio 1984, con la quale, fra l'altro, viene ripartita, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo d'annualità 1984 del sopracitato limite d'impegno per il 1977, ex art. 2 della legge n. 403/77;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno, annualità 1984, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 175

(3075)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 giugno 1984.

Nomina del commissario delle società del gruppo A. Paoletti, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 agosto 1982 e 29 dicembre 1982, con i quali sono poste in amministrazione

straordinaria rispettivamente le S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti, Commerciale Paoletti, Textile Shop, I.F.I.P., Re.Co.Ve.Co. e le S.r.l. Expo sud, Arredo casa, Sud Factoring, Corredi sud, No.Ma.Tes. e Commerciale Palermo, ed è nominato commissario il dottore Giandomenico Righini;

Viste le dimissioni rassegnate, in data 11 maggio 1984, dal dott. Giandomenico Righini;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti, Commerciale Paoletti, Textile Shop, I.F.I.P., Re.Co.Ve.Co. e le S.r.l. Expo sud, Arredo casa, Sud Factoring, Corredi sud, No.Ma.Tes. e Commerciale Palermo, citate nelle premesse, è nominato commissario, in sostituzione del dott. Giandomenico Righini, l'avv. Bruno Pucci, nato a Portici il 5 giugno 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3103)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 maggio 1984.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1983 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1984 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta S.A.L.A.R.S. di Como-Camerlata con la quale ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse, la ditta S.A.L.A.R.S., con sede in via S. Francesco n. 5, Como-Camerlata, è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1984, per il mercato nazionale la seguente sostanza:

Diidrocodeina base kg 100

e per il mercato estero le seguenti sostanze:

Codeina base kg 500;
Diidrocodeina base kg 100;
Idrocodone base kg 30;
Ossicodone base kg 50.

Roma, addì 29 maggio 1984

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(3070)

DECRETO 7 giugno 1984.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1983 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983) relativo alla ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di intervenute disposizioni di legge;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984), con il quale si è provveduto alla revisione del citato prontuario terapeutico in attuazione dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di prodotto da banco sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di prodotto da banco, giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali denominate:

Andantol - Armour medicamenta

forte 12 mg 30 confetti	B	2.260
gel pomata 20 g	B	1.485

Eparema - IBI

scir g 180	B	3.465

Eparema Levul - IBI		
scir 180 ml	B	3.130
Iodosan - Zambeletti		
est g 30 ml	B	1.595
Ribelfan - Farm. Carlo Erba		
10 conf.	B	1.555

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 7 giugno 1984

Il Ministro: DEGAN

(3117)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 aprile 1984.

Aumento del coefficiente di rivalutazione previsto dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964 è stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre) in 101, per il 1966 in 103 e per il 1967 in 107;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 26, con il quale è stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 1269 del 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 12, foglio n. 128, con il quale è stato stabilito in 548 il coefficiente di rivalutazione per il 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 364, con il quale è stato stabilito in 685 il coefficiente di rivalutazione per il 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 483 del 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1982, registro n. 11, foglio n. 109, con il quale è stato stabilito in 842 il coefficiente di rivalutazione per il 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 577 del 27 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 9, foglio n. 344, con il quale è stato stabilito in 989 il coefficiente di rivalutazione per il 1982;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 3532 del 16 febbraio 1984, con la quale fa presente che il coefficiente di trasformazione della lira relativo al periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983 è pari a 1,0868 per cui il coefficiente di rivalutazione relativo a tale periodo viene a risultare di 1.074,84 arrotondato a 1.075 (989 × 1,0868);

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 1.075 (millesettantacinque) per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1984
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 252

(3015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidertronto di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMEF - Costruzioni meccaniche e di carpenteria, con sede e stabilimento in Fabriano (Ancona), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M.A. - Industria lavorazione metalli antiacidi, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonderie e smalterie venete, con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Dalli Cani, con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Secco, con sede e stabilimento in Preganziol, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Star Pennsylvania Ribbon Corporation S.p.a., con sede in Ferrara e stabilimento in S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M. - Industrie meccaniche di Lonigo (Vicenza), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibo, con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cartotecnica di San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 19 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farben I.D. di Torino, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parvaform, con sede e stabilimento in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mussa G.B. e C., in Grugliasco (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Radiatori Bongiovanni, in Cuneo, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.E.F., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sivi - Società industriale vicentine illuminazione, in Cavazzale (Vicenza), è prolungata al 2 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimea, in Pizzo Calabro (Catanzaro), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Tonello Silvio e Attilio, in Campodarsego (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1983 al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avanzini prefabbricati, in Alboredo d'Adige (Verona), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvic, in Ferrara, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay, con sede in Rosignano Solvay e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bergo, in Copparo (Ferrara), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali, con sede in Bologna e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Novi (Modena), è prolungata al 28 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafici editoriali div. officine grafiche, in Bologna, è prolungata al 30 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.I.L., in Matera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicop-Coignet, con sede in Milano e stabilimento in Melfi (Potenza), è prolungata al 13 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola e stabilimenti in Baganzola e Basilicanova (Parma), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consorzio fonderie SCM, con sede in Rimini e stabilimenti in Villa Verrucchio e Rimini (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.CI.C. dei F.lli Ninno, in Fabriano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ditta nuova Sanac, già Sanac S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Bolzaneto, è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979, è prolungata per altre tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mearelli, in Trestina (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1981 al 9 agosto 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Romer di Montegranaro (Ascoli Piceno), e prolungata al 28 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 12 giugno 1981, è prolungata per altre tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Real, in Leuman (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Coriasco, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Pianezza (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ivest - Industria vernici e smalti, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 2 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica Rey di Rey Giorgio e C., con sede e stabilimento in Ronco Biellese (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 28 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Figli di Giacoletto Giuseppe di Giacoletto F.lli, con sede in Forno Canavese, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola, in Torino, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.La.Mec., con sede in Torino e stabilimento in Salassa (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Framatek, con sede in Milano e stabilimenti in Torino e Settimo Torinese, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filtilane di C. Bagna e C., è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Maglificio Lucilla S.r.l., in Verbania (Novara), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto, in Torino, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Neolamp di E. Romana, con sede e stabilimento in Basaluzzo (Alessandria), è prolungata al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto grafico Silvio Basile sud di Taranto, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impe, in Modugno (Bari), zona industriale, è prolungata al 13 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lora creazioni di Corigliano d'Otranto (Lecce), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Nardelli Giovanni e Carparelli Rosina nonché individuale dei medesimi di Taranto, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat carrelli elevatori, con sede in Torino, uffici di Milano, stabilimento di Modugno (Bari) e centro ricambi ed assistenza di Rozzano (Milano), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La-Go sud, in Lecce è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palisud di Taranto, è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piva e C., in Livorno, è prolungata al 30 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria vetraria figlinese di Figline Valdarno (Firenze), è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Franchi di Prato (Firenze), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, in Genova, ora Nuova Italsider S.p.a., con sede legale in Genova, unità mineraria Isola d'Elba (Livorno), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Naldini Alessandro di Figline Valdarno (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Fabbricone di Prato (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magnani Carlo di Massa (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benninger di Calenzano (Firenze), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brandigi Carlo di Pelago (Firenze), è prolungata al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. a r.l. Masaccio, in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 17 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine meridionali, in Bari, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seven Stars di Maglie (Lecce), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica abruzzese radiatori, in Chieti Scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Vaccari, in Ponzano Magra (La Spezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalprotector, in Roma, unità produttiva di La Spezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Tessari motori diesel, in Padova, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Ellegi, in Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 1° settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2982)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi del 15 giugno 1984.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 6 giugno 1984 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi fissata per il 15 giugno 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 93,30 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(3155)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e dell'annessa sezione opere pubbliche

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984 sono state approvate le modifiche degli articoli 3, 5, 7, 9, 15, 17, 20, 22, 30 e 31 e la formulazione dei nuovi articoli 33, 34 e 35 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, nonché le modifiche degli articoli 2 e 11 dello statuto dell'annessa sezione opere pubbliche.

(2985)

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di seconda categoria

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984 sono stati modificati gli articoli 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 34, 36, 39, 40 (ex 39), 41 (ex 40), 42 (ex 41), 43 (ex 42) dello statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di seconda categoria.

(2986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 7 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1665,40	1665,40	—	1665,40	1665,40	1665,55	1665,70	1665,40	1665,40	1665,40
Marco germanico	620,26	620,26	—	620,26	620,15	620,26	620,27	620,26	620,26	620,26
Franco francese	201,43	201,43	—	201,43	201,70	201,45	201,48	201,43	201,43	201,43
Fiorino olandese	549,57	549,57	—	549,57	549,40	549,75	549,74	549,57	549,57	549,57
Franco belga	30,37	30,37	—	30,37	30,35	30,67	30,37	30,37	30,37	30,37
Lira sterlina	2332,40	2332,40	—	2332,40	2324,75	2332,37	2332,35	2332,40	2332,40	2332,40
Lira irlandese	1897,30	1897,30	—	1897,30	1895,60	1897,15	1897 —	1897,30	1897,30	—
Corona danese	168,96	168,96	—	168,96	169 —	169 —	169,05	168,96	168,96	168,96
E.C.U.	1384,50	1384,50	—	1384,50	1382,85	1384,65	1384,80	1384,50	1384,50	1384,50
Dollaro canadese	1280,70	1280,70	—	1280,70	1280,15	1280,75	1280,80	1280,70	1280,70	1280,70
Yen giapponese	7,21	7,21	—	7,21	7,21	7,20	7,208	7,21	7,21	7,21
Franco svizzero	744,51	744,51	—	744,51	744,20	744,30	744,10	744,51	744,51	744,51
Scellino austriaco	88,311	88,311	—	88,311	88,27	88,32	88,34	88,311	88,311	88,31
Corona norvegese	216,45	216,45	—	216,45	216,15	216,45	216,46	216,45	216,45	216,45
Corona svedese	208,20	208,20	—	208,20	208,05	208,19	208,18	208,20	208,20	208,20
FIM	290,53	290,53	—	290,53	290,15	290,54	290,55	290,53	290,53	—
Escudo portoghese	11,97	11,97	—	11,97	11,98	12 —	12,04	11,97	11,97	11,97
Peseta spagnola	10,947	10,947	—	10,947	10,95	10,94	10,95	10,947	10,947	10,94

Media dei titoli del 7 giugno 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	76,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98,200
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	87,300
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,400
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,850
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84	99,925
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100 —
» » » » 1-10-1982/84	100,150
» » » » 1-11-1982/84	100,400
» » » » 1-12-1982/84	100,600
» » » » 1- 1-1983/85	100,350
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,250
» » » » 1- 4-1983/85	100,300
» » » » 1- 5-1983/85	100,400
» » » » 1- 6-1983/85	101 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,350
» » » » 1- 6-1982/86	102 —
» » » » 1- 7-1982/86	101,225
» » » » 1- 8-1982/86	101,225
» » » » 1- 9-1982/86	100,650
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-11-1982/86	100,775
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1983/86	99,550
» » » » 1- 8-1983/86	99,500
» » » » 1- 9-1983/86	99,650
» » » » 1-10-1983/86	99,850
» » » » 1- 1-1983/87	100,775
» » » » 1- 2-1983/87	101 —
» » » » 1- 3-1983/87	100,650
» » » » 1- 4-1983/87	100,750
» » » » 1- 5-1983/87	100,700
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,575
» » » » 1- 8-1983/88	100,525
» » » » 1-10-1983/88	100,450
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,850
» » » 18 % 1- 1-1985	101,500
» » » 17 % 1- 5-1985	101,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » » 17 % 1-10-1985	102 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,600
» » » » 1983/90 11,5 %	99,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1665,55
Marco germanico	620,265
Franco francese	201,455
Fiorino olandese	549,655
Franco belga	30,37
Lira sterlina	2332,375
Lira irlandese	1897,15
Corona danese	169,005
E.C.U.	1384,65
Dollaro canadese	1280,75
Yen giapponese	7,209
Franco svizzero	744,305
Scellino austriaco	88,325
Corona norvegese	216,455
Corona svedese	208,19
FIM	290,54
Escudo portoghese	12,005
Peseta spagnola	10,948

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Ummarino's Daughters, in Napoli

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 18.679.433 dovuto dalla S.r.l. Ummarino's Daughters, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2798)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Giacomelli Giuseppe, in Civitanova Marche

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 10.581.000 dovuto dalla ditta Giacomelli Giuseppe, in Civitanova Marche, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2799)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige al decreto ministeriale 3 maggio 1984: « Norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 28 maggio 1984).

Il primo comma dell'art. 16 delle norme allegate al decreto citato in epigrafe è sostituito dal seguente:

« Qualora, durante le operazioni di allibo, si renda necessario scaricare acqua di zavorra, essa deve essere "zavorra segregata", quale definita al punto 14 del precedente art. 3. Acqua di zavorra che non sia "segregata" non può essere scaricata in mare ».

(3087)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei gas di petrolio liquefatto

(Provvedimento n. 15/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1 del 30 gennaio 1984;

Vista la nota 28 gennaio 1984 con cui la Cassa conguaglio G.P.L. formula proposte di riduzione delle proprie misure d'intervento, che comportano una conseguente riduzione del sovrapprezzo;

Tenuto conto delle quotazioni internazionali del G.P.L. riportate dalla stampa specializzata, dei prezzi al consumo praticati sui mercati europei più rappresentativi e del valore della densità media del G.P.L., rilevata dai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo del G.P.L. sono stabiliti nelle seguenti misure:

1) *G.P.L. autotrazione*:

prezzo al consumo all'impianto di erogazione: L./lt. 802.

Per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,540 kg./lt.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

2) *G.P.L. in bombole*:

prezzo al consumo franco magazzino del rivenditore per merce sfusa in bombole d'acciaio posta sul mezzo del compratore:

	Uso domestico (IVA 8% inclusa) L./kg	Altri usi (IVA 8% esclusa) L./kg
	—	—
Bombole con contenuto di G.P.L. da 7 a 24 kg	1.004	930
Bombole con contenuto di G.P.L. superiore a 24 kg	956	885
Bombole con contenuto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore all'85 per cento della miscela) . .	—	897

I C.P.P. provvederanno per l'area di loro competenza a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di adeguata rilevanza e per tutte le varie confezioni, sia il prezzo di vendita franco negozio che il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore.

3) *G.P.L. sfuso usi industriali* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

prezzo al consumo per merce sfusa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento: L./kg 494,50 (IVA esclusa).

Tutti i prezzi su riportati sono comprensivi delle imposte, nonché di un sovrapprezzo per la Cassa conguaglio G.P.L. pari a 10 L./kg.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente delegato del C.I.P.
ALTISSIMO

(3159)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Casina

Con deliberazione della giunta regionale 27 marzo 1984, n. 1590, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione con atto del 3 maggio 1984, n. 4159/3026, è stata approvata la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Casina (Reggio Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 marzo 1983, n. 16. Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3051)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore parlamentare con mansioni di centralinista nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale n. 5672 del 9 maggio 1984, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore parlamentare con mansioni di centralinista nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è prorogato fino al 13 luglio 1984.

Roma, addì 7 giugno 1984

Il Presidente: COSSIGA

Il segretario generale: GIFUNI

(3104)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di consigliere di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 del mese di maggio 1984, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 14 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1983, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983.

(3105)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centocinquanta posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, fra gli altri, il programma d'esame per il concorso ad assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, ad assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centocinquanta posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	posti 18	Toscana	posti 20
Lombardia	» 25	Marche	» 8
Veneto	» 18	Lazio	» 11
Friuli-Venezia Giulia .	» 10	Puglia	» 8
Trento	» 3	Basilicata	» 4
Emilia-Romagna . .	» 20	Calabria	» 5

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato debbono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto nel quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in bollo nonchè ove occorra i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione al limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nello elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica e geometria secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La' data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo detta prova saranno indicate con successivo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 22 *ottobre* 1984.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

Tali prove non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi, in ciascuna di esse.

La somma del voto riportato nella prova scritta, nella prova pratica e di quello conseguito nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Le preferenze di cui al precedente comma quinto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partita provvisoria di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati assistenti in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali ruolo del personale tecnico, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1984
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 77

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di finanza di . . .(1)

Il sottoscritto . nato il a . . . . (provincia di . . .) e residente in . c.a.p. . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centocinquanta posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . .

Data, .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig.

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(3034)

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 1

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 1 in Venafro (Isernia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed igiene in Campobasso.

(3059)

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Genova.

(3061)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore (primario) addetto al servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) presso la sede di Cosenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore (primario) addetto al servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) presso la sede di Cosenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3060)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. **21.**

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di centro di formazione professionale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Ceva, via IV Novembre angolo via Regina Margherita, di proprietà della signora Odetto Corinna da destinare a sede di centro di formazione professionale della Regione, al prezzo di L. 40.000.000.

La giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto della unità immobiliare di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, valutato in L. 40.000.000 si farà fronte con lo stanziamento del cap. 1000 del bilancio per l'esercizio 1984.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 aprile 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. **22.**

Modificazione della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 2: « Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 2, e sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 550 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo globale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di un capitolo con la denominazione: « Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva » e con lo stanziamento di lire 550 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 aprile 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. **23.**

Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere per la trasmissione, smistamento, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, fino alla tensione di 150.000 volt da realizzare nell'ambito del territorio della Regione.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia.

Art. 2.

Accesso di fondi

Per l'accesso ai fondi si applica la disciplina di cui all'art. 110 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo quanto diversamente disposto nel comma successivo.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo del servizio del genio civile può prescrivere al richiedente, con esclusione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche municipalizzate il preventivo deposito di una cauzione.

Art. 3.

Presentazione della domanda

Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché, quando occorra, di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, nonché di varianti sostanziali agli impianti esistenti, sono indirizzate al presidente della giunta regionale per il tramite del servizio opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio.

Se un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali del servizio opere pubbliche e difesa del suolo, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente.

Le domande devono essere corredate di scheda tecnica e corografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare.

Il richiedente, o il servizio opere pubbliche e difesa del suolo, nel caso non vi abbia provveduto direttamente il richiedente, dà notizia al pubblico della presentazione della domanda, con avviso inserito nel Bollettino ufficiale della Regione e pubblicato insieme alla corografia dell'impianto, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato; informa inoltre i comuni medesimi e le pubbliche amministrazioni, gli enti pub-

blici ed i servizi regionali interessati per le interferenze di cui ai successivi articoli 11 e 12, inviando loro una copia della domanda e della corografia. L'inserzione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione tiene luogo della pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia, prevista nella norma statale anteriore all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Copia della domanda e della corografia devono in ogni caso essere trasmesse, dal richiedente o dal servizio opere pubbliche e difesa del suolo, al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche ed al compartimento dell'Ente nazionale per l'energia elettrica competenti per territorio, ai sensi rispettivamente dello art. 111 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La domanda rimane depositata presso il servizio opere pubbliche e difesa del suolo istruttore, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, fino alla scadenza del termine di cui al primo comma del successivo art. 4. Tale termine deve essere indicato nell'avviso al pubblico.

Il responsabile del servizio opere pubbliche e difesa del suolo istruttore, accertato che la domanda sia completa degli atti di cui agli ultimi due commi del presente articolo e di quelli di cui al successivo art. 4, trasmette l'incartamento formatosi al comitato regionale opere pubbliche, accompagnandolo con una propria relazione. Il comitato regionale opere pubbliche esprime il proprio voto nel caso di cui al secondo comma del successivo art. 9, oppure quando siano da dirimere divergenze tra il richiedente ed i soggetti pubblici o privati che abbiano presentato osservazioni nei termini di cui al successivo art. 4. Provvede, in ogni caso, all'inoltro della pratica al presidente della giunta regionale.

Nel caso previsto al secondo comma del successivo art. 9, copia della domanda e della corografia devono essere pubblicate in ciascun comune in cui l'opera deve essere costruita. Tale documentazione rimane depositata nell'ufficio del comune, a disposizione del pubblico, per almeno quindici giorni da computare dalla data della inserzione di cui al quarto comma del presente articolo e della pubblicazione di analogo avviso allo albo comunale. Entro tale termine, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni. Scaduto tale termine, i sindaci dei comuni interessati restituiranno la documentazione al servizio opere pubbliche e difesa del suolo istruttore, munendola del referto di pubblicazione ed accompagnandola con le osservazioni eventualmente pervenute.

Le imprese e gli enti diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica devono corredare la domanda con la copia degli atti attestanti l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività elettriche, ai sensi dell'art. 4, numeri 5, 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruiti per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita o distribuzione di energia elettrica.

Le aziende degli enti locali, che abbiano in corso d'istruttoria la domanda per la concessione di esercizio delle attività elettriche, potranno esibire, in luogo dell'atto di concessione, lo esplicito nulla-osta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'impianto da autorizzare.

Art. 4.

Osservazioni

Nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della domanda, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al servizio opere pubbliche e difesa del suolo istruttore.

Le amministrazioni, gli enti ed i servizi regionali, interpellati a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda devono comunicare al servizio opere pubbliche e difesa del suolo istruttore le loro eventuali osservazioni e specificare le eventuali condizioni alle quali, a loro avviso, l'autorizzazione deve essere vincolata. Trascorso inutilmente tale termine, si intende che le predette amministrazioni ed enti non hanno osservazioni da fare o condizioni da porre e l'istruttoria segue l'ulteriore corso.

Il servizio opere pubbliche e difesa del suolo comunica al richiedente le osservazioni pervenute nei termini e lo invita a rilasciare una dichiarazione contenente le proprie adesioni e le eventuali controdeduzioni.

Gli atti dell'esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni, nonché la relazione conclusiva del responsabile del servizio opere pubbliche e difesa del suolo verranno trasmesse al comitato regionale opere pubbliche a cura del medesimo servizio entro quindici giorni dall'acquisizione della dichiarazione di cui al comma precedente.

Art.5.

Autorizzazione

Le opere di cui al primo comma dell'art. 3 sono autorizzate con provvedimento definitivo del presidente della giunta regionale, mediante decreto che dovrà essere emanato entro trenta giorni dall'emissione del parere da parte del comitato regionale opere pubbliche. Qualora il comitato regionale opere pubbliche avesse espresso parere negativo sull'autorizzazione richiesta, il provvedimento formale in ordine alla domanda presentata sarà assunto previa delibera della giunta regionale, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Il decreto di autorizzazione tiene luogo di ogni e qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalle leggi regionali.

Art. 6.

Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt compresi

La costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici qualora non abbiano tensione superiore a 30.000 volt, non occorra dirimere divergenze con le amministrazioni, gli enti ed i servizi regionali interessati ai fini di cui ai successivi articoli 11 e 12 e non si debba procedere ad asservimenti coattivi o ad espropriazioni per la loro realizzazione, è soggetta e semplice denuncia.

La denuncia è presentata al presidente della giunta regionale e dovrà essere corredata di scheda tecnica e corografia con l'indicazione delle opere, nonché contenere l'esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle pubbliche amministrazioni interessati dall'impianto, nonché dell'Enel.

L'avvenuta denuncia viene fatta constare mediante iscrizione in apposito registro presso il servizio opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio, tenuto a disposizione del pubblico. L'iscrizione tiene luogo dell'autorizzazione dell'opera denunciata, con esclusione degli effetti di cui al successivo art. 9.

Non occorre denuncia per la manutenzione, anche straordinaria, degli impianti esistenti e per gli allacciamenti a bassa tensione.

In ogni caso, per la realizzazione degli impianti elettrici devono essere curati gli adempimenti di cui al successivo art. 11 e devono essere concordati con il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e con il compartimento dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, competenti per territorio, gli adempimenti a tutela degli impianti di telecomunicazione e per il coordinamento degli impianti elettrici.

Art. 7.

Piani di elettrificazione sovvenzionata

Per gli impianti elettrici destinati all'elettrificazione agricola ad uso domestico ed aziendale, continuano ad applicarsi le particolari disposizioni in materia di autorizzazione ed imposizione della servitù di elettrodotto di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e 28 marzo 1968, n. 404, nonché la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni.

L'approvazione dei rispettivi piani tiene anche luogo di ogni e qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalle leggi regionali. A tale fine, qualora gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico o paesaggistico, od a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva od a parco naturale, oppure la loro costruzione comporti il taglio di boschi d'alto fusto, l'approvazione non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito, dall'organo regionale istruttore, il parere degli organi preposti alla relativa tutela.

Art. 8.

Disposizioni urbanistiche

L'autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti è disciplinata dalle norme del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per quanto non sia in contrasto con le norme della presente legge regionale.

Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera *f*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita.

Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico ed edilizio vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, il comune, interpellato ai sensi del precedente art. 3, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione al servizio opere pubbliche e difesa del suolo ai sensi del precedente art. 4, comma secondo, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente; il progetto dell'impianto viene approvato con il rilascio dell'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.

Nel caso di difformità col parere già espresso dal comune interessato, il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato e supportato da apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, inamovibilità

Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche municipalizzate ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente può essere dichiarata la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza delle opere autorizzate, previa motivata richiesta del richiedente l'autorizzazione.

La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutte le opere indicate all'art. 1 della presente legge che richiedano un'occupazione delle zone interessate dall'impianto stesso o la costituzione di servitù di elettrodotto.

Nel decreto di autorizzazione che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione devono essere indicati i termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1965, n. 2359.

Con il decreto di autorizzazione, previa motivata richiesta dell'instante, le opere autorizzate possono essere dichiarate, in tutto od in parte, inamovibili. Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 10.

Autorizzazione provvisoria

Nei casi d'urgenza, su richiesta adeguatamente motivata, l'ingegnere capo del competente servizio del genio civile autorizza in via provvisoria l'inizio della costruzione delle opere ai sensi dell'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Quando un'opera interessa il territorio soggetto a più di un servizio provinciale del genio civile, l'autorizzazione viene accordata dall'ingegnere capo del servizio del genio civile nella cui circoscrizione si svolge la maggior parte dell'opera, sentito l'ingegnere capo degli altri servizi del genio civile interessati.

La cauzione di cui all'ultimo comma del richiamato art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, viene fissata nel provvedimento di autorizzazione provvisoria. L'Ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende elettriche municipalizzate sono esonerati dal prestare cauzione.

Col provvedimento di autorizzazione provvisoria può essere dichiarata l'indifferibilità ed urgenza dei lavori. Il provvedimento di autorizzazione provvisoria relativo ad opere da costruire da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica o delle aziende elettriche municipalizzate ha efficacia di indifferibilità ed urgenza.

Art. 11.

Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse

Per costruire le parti degli impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse, quando sia previsto dalle vigenti norme di legge, il titolare dell'impianto elettrico interferente deve, prima dell'inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.

Art. 12.

Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate

La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate, nonché il relativo taglio della vegetazione arborea, non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni e adempimenti amministrativi.

Il taglio delle piante per ripristinare il varco nella vegetazione arborea, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, non è soggetto ad alcuna autorizzazione o formalità, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi.

Art. 13.

Occupazione temporanea

Il titolare dell'autorizzazione, provvisoria o definitiva, che abbia efficacia di dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità o contenga tale dichiarazione, può richiedere l'occupazione temporanea o d'urgenza dei fondi occorrenti per costruire gli impianti elettrici autorizzati.

La domanda è diretta al presidente della giunta regionale e deve essere corredata del piano particellare e dell'elenco dei proprietari. L'occupazione è autorizzata mediante decreto del presidente della giunta regionale. A cura del richiedente, il provvedimento deve essere notificato nella forma delle citazioni ai proprietari dei fondi secondo le risultanze catastali unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si provvederà, a cura del richiedente, alla compilazione dello stato di consistenza ed alla redazione del verbale di immissione nel possesso. L'avviso è dato con almeno venti giorni di anticipo ed, entro lo stesso termine, viene affisso per almeno venti giorni all'albo del comune nel quale è situato l'immobile da occupare.

Il verbale di immissione nel possesso deve essere redatto, unitamente allo stato di consistenza, in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti del richiedente o del proprietario del fondo; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono od il compartecipante.

L'occupante deve trasmettere al presidente della giunta regionale, per il tramite del servizio del genio civile competente per territorio, un esemplare del verbale di immissione nel possesso e dello stato di consistenza, unitamente alle proprie proposte di indennità. Tale indennità deve essere computata, per ciascun anno di occupazione temporanea richiesto, pari ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'asservimento o l'espropriazione dell'area occupata.

Il servizio del genio civile esprime il proprio parere in merito alla congruità delle indennità offerte e rimette gli atti al presidente della giunta regionale, unitamente alle proprie valutazioni.

Il presidente della giunta regionale decide in merito all'indennità da corrispondere ai proprietari da parte dell'occupante e ne ordina il pagamento od il deposito alla Cassa depositi e prestiti in caso di mancata accettazione nel termine di cui al comma seguente. Il provvedimento è comunicato, in via amministrativa, alle parti interessate.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, gli aventi diritto possono chiedere all'occupante il pagamento dell'indennità di loro spettanza e la richiesta viene immediatamente soddisfatta. Trascorso il predetto termine, l'occupante provvede al deposito delle indennità non reclamate.

Qualora l'occupazione temporanea sia preordinata all'asservimento od all'espropriazione dell'area, la liquidazione dell'indennità per l'occupazione temporanea avviene contestualmente a quella per l'asservimento o per l'espropriazione e saranno dovuti anche gli interessi legali sull'indennità per l'occupazione temporanea maturati dal momento dell'immissione nel possesso a quello della liquidazione. In questo caso, si attuerà la procedura prevista nel successivo art. 14, in luogo di quanto previsto nei commi quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.

Art. 14.

Espropriazioni e servitù

Ottenuta l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico, che abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità o che contenga tale dichiarazione, l'interessato deve, entro il termine stabilito nell'autorizzazione stessa, presentare la domanda per l'espropriazione o l'asservimento coattivo delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere autorizzate.

La domanda è diretta al presidente della giunta regionale e deve essere corredata del piano particellare e dell'elenco dei proprietari, con l'indicazione dell'indennità offerta Qualora le aree da espropriare o da asservire siano già state assoggettate ad occupazione temporanea per lo stesso scopo, alla domanda dovranno essere allegati un originale dei relativi verbali d'immissione nel possesso e degli stati di consistenza.

L'indennità per l'espropriazione deve essere determinata in conformità a quanto stabilito negli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

L'indennità per la servitù di elettrodotto deve essere determinata in conformità all'art. 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, assumendo quali valori dei terreni quelli stabiliti a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Il presidente della giunta regionale ordina il deposito del piano di espropriazione o di asservimento, con la relativa documentazione, presso ciascun comune in cui devono aver luogo dette espropriazioni od asservimenti. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso devono essere annunciati dai sindaci mediante avviso pubblico nell'albo comunale. A cura del richiedente, uguale avviso deve essere inserito nel Bollettino ufficiale della Regione, in sostituzione della pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia, prevista nella norma statale anteriore all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il piano e la relativa documentazione rimangono depositati nell'ufficio del comune, a disposizione del pubblico, per almeno quindici giorni consecutivi da computare dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente. Entro tale termine, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni. Scaduto tale termine, i sindaci dei comuni interessati restituiscono la documentazione al presidente della giunta regionale, munendola del referto di pubblicazione ed accompagnandola con le osservazioni eventualmente pervenute.

Il presidente della giunta regionale, esaminati gli atti e riconosciutane la regolarità, previa richiesta delle controdeduzioni al richiedente l'espropriazione o l'asservimento, udito il servizio espropriazioni regionale in merito alle eventuali osservazioni, ordina che il piano si esegua, trasmettendo gli atti al servizio del genio civile competente per territorio.

Il servizio del genio civile provvede a redigere lo stato di consistenza, con le modalità di cui all'art. 13, formula le proprie valutazioni e le trasmette, unitamente agli atti, al presidente della giunta regionale. Non occorre la formazione di un nuovo stato di consistenza qualora ad esso sia stato già provveduto in sede di occupazione temporanea d'urgenza ed il piano di espropriazione od asservimento non comporti variazioni rispetto a quello sulla base del quale è stata pronunciata l'occupazione temporanea.

Il presidente della giunta regionale decide in merito alle indennità di competenza degli aventi diritto, ivi compresa l'indennità spettante per l'eventuale preventiva occupazione temporanea e relativi interessi, e ne ordina il pagamento od il deposito alla Cassa depositi e prestiti. Il provvedimento viene comunicato al richiedente in via amministrativa.

In seguito alla presentazione, da parte del richiedente la espropriazione o l'asservimento, dei certificati comprovanti l'eseguito deposito delle indennità o dei titoli giustificanti l'avvenuto pagamento delle medesime, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, pronuncia l'espropriazione o l'asservimento ed ordina l'occupazione dei beni. Nel decreto deve essere indicata l'entità delle indennità depositate o pagate.

A cura del richiedente, il decreto che pronuncia l'espropriazione o l'asservimento deve essere notificato, nella forma delle citazioni, ai proprietari dei fondi interessati, pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, registrato e trascritto.

Art. 15.

Spostamenti e modifiche di opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il presidente della giunta regionale, sentito il comitato regionale per le opere pubbliche, può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche la cui autorizzazione rientri nella competenza della Regione. Il proprietario dell'impianto da spostare o da modificare ha diritto all'integrale rimborso, da parte dell'amministrazione richiedente, delle spese sostenute.

Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d'impianto da eseguire.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 aprile 1984

VIGLIONE

(2566)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1984, n. **1.**

Norme per lo svolgimento del referendum popolare per l'abrogazione della legge provinciale della provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 24 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga ai termini stabiliti dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 26 settembre 1978, n. 18 e dal terzo comma dell'art. 7-*bis* della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 13, la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge provinciale della provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, già riconosciuta formalmente regolare ed ammissibile dai competenti organi, sarà sottoposta a votazione, da indirsi, con decreto del presidente della giunta regionale, non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione per una domenica compresa nel periodo dal 15 ottobre al 30 novembre 1984.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 aprile 1984

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(2400)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1984, n. **10**.

Norme transitorie per l'assunzione con contratto a termine di personale docente della formazione professionale per l'anno 1983-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno formativo 1983-84, gli enti convenzionati per la gestione di corsi di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente all'assunzione con contratto a termine di docenti che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, o stabiliti dal regolamento di esecuzione della medesima legge, su autorizzazione preventiva dell'assessore competente in materia di formazione professionale nei limiti numerici previsti dal piano formativo 1983-84.

Per le convenzioni previste dal primo comma dell'art. 9 della predetta legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, per l'anno formativo 1983-84, valgono i limiti massimali retributivi già fissati dalla giunta regionale con propria delibera n. 11-124 del 3 marzo 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 6 aprile 1984

ROJCH

(2483)

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1984, n. **11**.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1984, già autorizzato con la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 1984.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° aprile 1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 aprile 1984

ROJCH

(2484)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	98.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima o supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227